



Simona Bava
Notaio

Repertorio n. 3.147

Raccolta n. 2.320

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto
del mese di ottobre

28 ottobre 2020

In Roseto degli Abruzzi (TE), nel mio studio alla Piazza della Libertà n. 12, alle ore 15,20.

Innanzi a me Dottor Simona BAVA, Notaio in Roseto degli Abruzzi (TE), iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,

si è costituito

VANNI Mauro nato a Cellino Attanasio (TE) il 24 luglio 1968, ivi residente alla Via Chieti n. 1, codice fiscale VNN MRA 68L24 C449H, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione "ITACA, IL TERRITORIO AL CENTRO DELL'ATTENZIONE - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE" con sede in Cellino Attanasio (TE) Via Provinciale snc, Frazione Faiete, ove domicilia per la carica, con iscrizione al Registro delle Imprese di Teramo, codice fiscale e partita IVA: 01499600672, REA TE-159609, pec: associazioneitaca@arubapec.it.

Detto comparante, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita, in questo giorno luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea generale dei soci della suddetta Associazione, giusta convocazioni agli atti sociali, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno, di cui in seguito, e mi richiede di redigere il relativo verbale per far constare le risultanze che la stessa adotterà.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto il signor VANNI Mauro, sopra generalizzato, il quale

CONSTATATO

- che sono presenti 9 (nove) associati su 16 (sedici) nelle persone risultanti dall'elenco allegato al presente sub "A";
- che è presente l'Organo amministrativo in persona dei consiglieri SANTONE Alessandro, COLLELUORI Pierina, DI GIOVANNANTONIO Luciano, RUGGIERI Lino, SANTONE Giuseppe, oltre ad esso comparante VANNI Mauro, quale Presidente;
- che nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione all'intervento dei presenti

VERIFICATA

la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto, come da documentazione agli atti sociali, nonché la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare su quanto infra, ai sensi dell'art 7 del vigente statuto

DICHIARA

Registrato
a Giulianova
il 03/11/2020
al n° 4852
serie 1T

Depositato presso il
Registro Imprese
di Teramo
il 17/11/2020
Prot. n. 24584

l'assemblea validamente costituita ed atta, dunque, a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Modifica dello Statuto Associativo di Itaca quale Ente del Terzo Settore".

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai soci che a fronte dell'introduzione nel nostro ordinamento del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, s.m.i., (di seguito "CTS") sarebbe opportuno per la associazione, già costituita per atto pubblico a rogito del Notaio Teresa De Rosa in data 11 novembre 2002, in virtù degli scopi perseguiti e della attività svolte, adeguarsi alla nuova normativa introdotta per gli enti che non perseguono scopo di lucro, che riassume velocemente negli aspetti più importanti e per quanto di interesse, illustrando altresì i vantaggi per l'associazione a seguito del riconoscimento della qualifica di Ente del Terzo Settore ("ETS") e ricordando ai presenti che l'Associazione attualmente non ha personalità giuridica.

Continuando nella esposizione, il Presidente fa presente, in particolare, che sarebbe opportuno iscriversi nel RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), appena risulterà possibile, nella sezione "altri enti", come associazione, al fine di conseguire la qualifica di "Ente del Terzo Settore" con gli effetti ed i vantaggi previsti dalla legge in precedenza illustrati, e il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 CTS.

A tal fine rende noto ai presenti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere il riconoscimento e, in riferimento al requisito del patrimonio minimo, precisa che attualmente l'associazione soddisfa anche questo requisito, che sarà comunque adeguatamente verificato anche in sede di richiesta di iscrizione nel RUNTS, ex art. 22 CTS.

Precisa inoltre che l'Associazione è iscritta presso il registro delle Imprese e che pertanto il presente verbale sarà depositato presso il competente Ufficio nei termini di legge. Indi procede a dare lettura ai presenti del nuovo statuto proposto, già reso noto prima della odierna riunione e precisa ai soci che il nuovo statuto e la qualifica di Ente del Terzo Settore, compreso l'utilizzo dell'Acronimo "ETS" sono subordinati all'iscrizione nel RUNTS.

Terminate le comunicazioni il Presidente invita l'Assemblea Generale a deliberare.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità dei presenti, con voto palese:

- date atto e confermato, per quanto occorre possa, che l'Associazione ITACA, IL TERRITORIO AL CENTRO DELL'ATTENZIONE - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE è attualmente disciplinata dall'atto costitutivo e dallo statuto di cui all'atto ricevuto dal Notaio Teresa De Rosa in data 11 novembre 2002, cui non hanno fatto seguito modifiche, che il comparente VAN-

NI Mauro, sopra generalizzato, è il Presidente del Consiglio Direttivo in carica e che gli intervenuti sono regolarmente iscritti

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto della associazione "ITACA, IL TERRITORIO AL CENTRO DELL'ATTENZIONE- ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE E.T.S.", che si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- di approvare che l'Associazione richieda: i) l'iscrizione nel RUNTS nella sezione "Altri Enti", onde ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore; ii) il riconoscimento della personalità giuridica; dando atto ed accettando gli effetti che conseguono;
- di prendere atto della condizione di efficacia cui sono subordinate le delibere che precedono, fino alla iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);
- di prendere atto della conseguente pubblicità presso il Registro delle Imprese;
- di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo, una volta divenuto operativo il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), al disbrigo delle pratiche occorrenti affinché l'associazione ottenga, a cura del Notaio, l'iscrizione nel RUNTS con riconoscimento della personalità giuridica, conferendogli all'uopo ogni più ampio potere, con facoltà altresì di richiedere la verifica della sussistenza dei requisiti e condizioni di legge, in specie del patrimonio minimo, fornendo a tal fine qualunque informazione e documento richiesti dal Notaio e/o dalle competenti autorità;
- di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare allo statuto allegato le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità per il buon fine della suddetta iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo chiesto il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,00

Le spese del presente verbale e sue consequenziali a carico della Associazione.

Si invocano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in specie per l'esenzione da imposta di registro e bollo ed ogni altra agevolazione di legge.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su fogli due per facciate sette del quale, ho dato lettura al comparente che lo approva e sottoscrive alle ore 16,15.

Firmato: Mauro Vanni, Simona Bava Notaio (sigillo)

ITACA - ELENCO SOCI 2020

NOME	CATEGORIA	RAPPRESENTANTE LEGALE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	LUOGO E DATA DI NASCITA
1) Mauro Vanni	Persone fisiche		VNNMRA68L24C449H	Cellino Attanasio (TE), 24/07/1968
2) Luciano Di Giovannantonio	Persone fisiche		DGVLCN57C11F924J	Notaresco (TE), 11/03/1957
3) Pierina Colleluori	Persone fisiche		CLLPRN67A60L103A	Teramo (TE), 20/01/1967
4) Simonetta Amoroso	Persone fisiche		MRSSNT70D681L219J	Torino, 28/04/1970
5) Lino Ruggieri	Persone fisiche		RGGLN151C21L307U	Tortoreto (TE), 21/03/1951
6) Alessandro Santone	Persone fisiche		SNTLSN86C05A488Y	Atri (TE), 05/03/1986
7) Carlo Michini	Persone fisiche		MCHCRL82H23L103T	Teramo, 23/06/1982
8) Tea Angelozzi	Persone fisiche		NGLTEA67A61C449T	Cellino Attanasio (TE), 21/01/1967
9) Giuseppe Santone	Persone fisiche		SNTGPP70B04A488V	Atri (TE), 04/02/1970


Mauro Vanni
Luciano Di Giovannantonio

Pierina Colleluori
Simonetta Amoroso

Lino Ruggieri
Alessandro Santone
Carlo Michini

Tea Angelozzi
Giuseppe Santone

Allegato "A"
alla raccolta n. 2320



Mauro Vanni

Allegato "B" alla raccolta n. 2.320

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"ITACA,

Il Territorio Al Centro dell'Attenzione

Associazione per lo sviluppo locale"

(costituita con atto a rogito del Notaio Teresa De Rosa

dell'11 novembre 2002, rep. n. 16.645, racc. 4.961)

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS" è costituita l'Associazione denominata "ITACA, Il Territorio Al Centro dell'Attenzione, Associazione per lo sviluppo locale Ente del Terzo Settore" in breve "ITACA ETS" (d'ora innanzi l'"Associazione").

L'Associazione ha sede in Cellino Attanasio (TE); indirizzo: Via Provinciale, località Faiete.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive o direzionali, comunque denominate.

ARTICOLO 2

NORMATIVA APPLICABILE

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, (d'ora

innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni

altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria

(d'ora innanzi, la "Normativa applicabile")

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo

più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla

organizzazione e all'Attività dell'Associazione, nel

rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed

eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle

cariche sociali.

ARTICOLO 3

FINALITA'

L'Associazione non ha fine di lucro, è apartitica e

apolitica ed opera per la realizzazione di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale. In particolare e a tal

fine l'Associazione si propone di promuovere lo sviluppo

locale e la valorizzazione delle risorse territoriali

promuovendo anche nuovi modelli di sviluppo orientati alla

sostenibilità, all'approccio integrato, alla

diversificazione e alla concertazione, che assumano come

punto di partenza il territorio ed i suoi bisogni. Tutto ciò

in armonia con gli obiettivi della Comunità Europea e

coerentemente con i piani di sviluppo regionali, provinciali

e locali.

L'Associazione opera su base locale, nazionale e

internazionale

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) formazione universitaria e post universitaria;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di

	interesse sociale, culturale e religioso,	
	h) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo alla prevenzione del bullismo, e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'art.2, comma 4, del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'art.1, comma 2, lett. C), della legge 6 giugno 2016,	
	n. 106 svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di	
	protezione internazionale o senza fissa dimora;	
	j) alloggio sociale, ai sensi del decreto Ministero	
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive	
	modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	l) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 legge 18 agosto	
	2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	m) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	

	166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro,	
	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS;	
	o) promozione della cultura della legalità della pace tra i	
	popoli della nonviolenza e della difesa non armata;	
	p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS,	
	promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui	
	all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di	
	acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge	
	24 dicembre 2007, n. 244;	
	q) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e	
	strumentali rispetto alle attività di interesse generale,	
	secondo i criteri e i limiti previsti dalla vigente	
	normativa anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e	
	gratuite, quali ad esempio:	
	- assistenza agli Enti locali nelle azioni finalizzate allo	
	sviluppo locale;	
	- valorizzazione della progettualità degli enti pubblici e	
	privati attraverso l'accesso a finanziamenti europei,	
	nazionali e regionali o di qualsiasi altra provenienza,	

garantendone anche a corretta gestione;

- sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, femminile o di

soggetti svantaggiati;

- piccole attività commerciali senza scopo di lucro

finalizzate esclusivamente all'autofinanziamento.

Le attività secondarie e strumentali sono meglio individuate

con delibera dell'Assemblea/Consiglio Direttivo

L'Associazione può svolgere l'attività sia nei confronti di

terzi e/o dei soci.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta

fondi al fine di finanziare le attività di interesse

generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata

e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o

attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di

modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi,

inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

sostenitori e il pubblico ed in conformità alla Normativa

applicabile.

ARTICOLO 5

DURATA

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 (trentuno)

dicembre 2050 (duemilacinquanta); essa potrà essere

prorogata, ovvero soppressa, prima di tale data con delibera

dell'Assemblea.

ARTICOLO 6

ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Oltre ai fondatori, si distinguono nell'Associazione le seguenti categorie di associati:

* sostenitori: persone fisiche, rappresentanti di enti, imprese e associazioni meritevoli per il sostegno all'associazione e/o versano la quota associativa in misura superiore almeno del 100% (cento per cento) di quella dovuta per delibera dell'Assemblea annuale;

* lavoratori: quelli legati all'associazione da incarichi di collaborazione e/o contratti di lavoro;

* ordinari: tutti quelli che non rientrano nelle sopra elencate categorie (persone fisiche, enti pubblici e privati, imprese che partecipano alle attività associative e/o utilizzano i servizi proposti).

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il

principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative e dalla Normativa applicabile, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento delle quote associative fissate periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

ARTICOLO 7

VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 8

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e pertanto ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e il presente Statuto.

Il numero dei soci è illimitato.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo, mediante istanza spedita a mezzo lettera raccomandata a/r, pec, o o altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto e l'impegno a rispettare le finalità dell'Associazione.

	Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con	
	delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.	
	In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro	
	degli Associati.	
	La qualità di Associato si assume con effetto dal giorno in	
	cui l'aspirante riceve la comunicazione dell'accoglimento	
	della domanda.	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto	
	della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che	
	sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea Generale,	
	nella prima adunanza successiva.	
	Successivamente alla domanda di adesione gli associati si	
	impegnano a comunicare;	
	1) le informazioni riguardanti il proprio ambito di	
	interesse;	
	2) versare la quota di adesione. La quota non è	
	trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di	
	morte, fermo restando nell'avente causa il possesso dei	
	requisiti previsti dallo Statuto per la partecipazione	
	all'Associazione. (NON CHIARO..)	
	ARTICOLO 9	
	RECESSO ED ESCLUSIONE	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.	
	La qualità di associato si perde per:	
	- recesso;	

	- decesso;	
	- esclusione motivata, che viene comunicata a mezzo lettera	
	raccomandata a/r., pec o altro strumento di comunicazione	
	che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, con	
	delibera scritta del Consiglio Direttivo all'Associato che	
	svolge attività contrarie alle finalità dell'Associazione	
	e/o si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti	
	dalla sua qualità di Associato.	
	L'interessato può ricorrere entro 6 (sei) mesi dalla	
	comunicazione all'autorità giudiziaria	
	La delibera di esclusione sospende, dal momento della sua	
	comunicazione all'Associato escluso, i diritti di	
	partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e	
	all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in	
	cui è comunicata all'escluso e provoca la cessazione della	
	qualità di associato a far tempo dal primo giorno del	
	secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata	
	all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa	
	sia impugnata innanzi all'autorità giudiziaria.	
	L'associato può in qualunque momento comunicare, a mezzo	
	lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la sua	
	volontà di recedere dall'Associazione.	
	Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese	
	successivo al ricevimento della comunicazione di recesso,	
	fatti salvi gli impegni assunti nella sua qualità di	

associato ed il pagamento della quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

ARTICOLO 10

ORGANI SOCIALI

Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea Generale;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Direttore, ove nominato;

l'Organo di Controllo/Revisore (qualora la nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati, viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere e ogni qualvolta il Consigli Direttivo lo riterrà utile e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto di voto o dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea Generale:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,

dell'Organo di controllo e il Revisore;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello

Statuto;

- approva i regolamenti;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione

e la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio

Direttivo che respingono domande di ammissione o che

procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla

Legge o dal presente Statuto.

A ciascun associato è attribuito un voto, purchè iscritto da

almeno tre mesi.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata

adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Il voto si esercita in modo palese.

Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto

in Assemblea a altro associato che non sia membro del

Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, Revisore o

dipendente dell'Associazione, mediante speciale delega

scritta, apponibile anche in calce all'avviso di

convocazione. Il delegato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea generale è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata a/r, pec, o altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, da spedire:

- agli Associati, agli indirizzi risultanti dal Libro Associati;

- al Consiglio Direttivo e all'Organo di controllo all'indirizzo reso noto all'atto della accettazione della carica o successivamente variato;

almeno 7 (sette) giorni prima (nei casi di urgenza anche mediante telegramma almeno 2 giorni prima) contenete l'indicazione del luogo, dell'ora e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso può prevedere anche la seconda convocazione purchè in giorno diverso dalla prima.

L'assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gl Associati, tutti i Consiglieri, e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano in carica ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e

delibera a maggioranza semplice, tranne in caso di:

	- scioglimento dell'Associazione;	
	- modifiche statutarie;	
	materie per le quali è necessaria la maggioranza dei 2/3	
	(due terzi) dei presenti, anche in seconda convocazione	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e	
	l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio	
	Direttivo non hanno diritto di voto.	
	La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata	
	ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea,	
	ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora	
	il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo	
	verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori	
	al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione	
	e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno	
	esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente	
	dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in	
	qualità di esperti, di persone non associate al fine di	
	consentire ai presenti l'informazione necessaria al	
	consapevole esercizio del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale	
	degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso	
	di convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo,	
	indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni	

dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

ARTICOLO 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

convocare l'Assemblea degli associati;

	provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;	
	redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio	
	sociale;	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul	
	funzionamento dell'Associazione;	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale	
	riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali	
	acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o	
	rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare	
	l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi	
	finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e	
	Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e	
	private e con la Pubblica Amministrazione;	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali	
	quote di ingresso;	
	- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli	
	associati;	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi,	
	gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque	
	denominate anche mediante partecipazioni ad ATI	
	(Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni	
	Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra	
	Imprese, o altre modalità simili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il	

	compimento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia	
	espressamente demandato all'assemblea o di competenza di	
	altri Organi;	
	- perfezionare assunzioni e conferire incarichi di	
	collaborazione.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri	
	componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o	
	categorie di atti determinati.	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri	
	variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato	
	dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio	
	Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche	
	ovvero indicati dagli enti giuridici associati, durano in	
	carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio	
	successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata	
	effettuata. Essi sono rieleggibili.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e	
	dall'esperienza professionale;	
	- professionalità misurata sulle specifiche attività	
	istituzionali;	

	- indipendenza da interessi che siano divergenti o	
	confliggenti con quelli propri dell'Associazione.	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si	
	decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni,	
	morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,	
	eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un	
	Tesoriere.	
	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più	
	consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i	
	consiglieri così nominati restano in carica sino	
	all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.	
	La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle	
	spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da	
	effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del	
	giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di	
	comunicazione che in ogni caso garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi	
	diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei	
	casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un	
	preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.	

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

In particolare il Presidente, senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo, ha il potere di:

- esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati che da Enti pubblici rilasciandone apposita quietanza; in particolare potrà firmare in nome e per conto dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo atti di costituzione di garanzie, anche fideiussorie, che venissero richieste da CE, Stato o Regione nell'Ambito del finanziamento delle varie iniziative;

- svolgere ogni altra attività nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Assemblea Generale dei soci.

ARTICOLO 14

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio Direttivo fra soggetti dotati delle necessarie competenze,

anche al di fuori degli Associati.

Il Direttore Generale dà esecuzione ai provvedimenti degli

organi deliberativi e assiste il Presidente nello

svolgimento dei suoi compiti. Redige i verbali degli organi

sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie

per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal

Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi

contratti e ordinativi. Provvede alla liquidazione delle

spese verificandone la regolarità. Dirige e coordina le

collaborazioni professionali ed il personale

dell'associazione. Cura le pratiche contabili, la tenuta

della cassa sociale, dei libri e delle scritture contabili.

Predispone, inoltre, i dati necessari, sia dei consuntivi

che dei preventivi per la redazione dei bilanci, a cura del

consiglio direttivo, da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea. Coordina le attività dell'associazione

risolvendone, di concerto con il Presidente le eventuali

criticità. Può sottoporre al consiglio direttivo attività ed

idee in merito alla programmazione annuale alla quale

sovrintende di concerto con il Presidente. Partecipa alle

riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto e ne

cura la verbalizzazione. E' nominato dal consiglio direttivo

su proposta del Presidente. Il Presidente può delegare al

Direttore Generale la firma di incassi e pagamenti e degli

atti ad essi relativi nonché i rapporti bancari e gli atti ad essi inerenti e la firma degli atti relativi a qualsiasi questione amministrativa o di conduzione dell'associazione che ritenga di dovergli delegare. Anche il Presidente può assumere il ruolo di Direttore Generale.

ARTICOLO 15

ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)

esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 16

COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico è organo consultivo dell'Associazione formato da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti eletti dall'assemblea che si distinguano per la preparazione tecnico scientifica nei settori in cui opera la Associazione.

Al suo interno viene eletto un Presidente che coordina

l'attività del comitato. Il comitato è convocato, con preavviso di almeno 2 (due) giorni, dal suo presidente quando lo ritiene opportuno ovvero se ne è fatta richiesta dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.

Il comitato rilascia pareri scritti e motivati, non vincolanti, nelle materie ed argomenti rimessi al suo esame.

ARTICOLO 17

LIBRI SOCIALI/SCRITTURE CONTABILI

Oltre alla tenuta degli altri libri e scritture contabili, prescritti dalla Normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- il libro degli Associati;
- il Registro dei volontari;
- il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 18

ENTRATE

L'Associazione finanzia la sua attività nel rispetto della Normativa applicabile, mediante:

- il percepimento della quota annuale;

	- il percepimento della quota iniziale, ove non destinata	
	dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio	
	dell'Associazione;	
	- gli apporti degli Associati diversi da quelli	
	specificamente destinati a incremento del patrimonio	
	dell'Associazione	
	- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni	
	testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non	
	specificamente destinate a incremento del patrimonio	
	dell'Associazione;	
	- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;	
	- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto	
	delle attività dell'Associazione	
	- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;	
	- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da	
	quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;	
	- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non	
	specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.	
	L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, come	
	previsto al precedente articolo 4.	
	ARTICOLO 19	
	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	
	Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:	
	- per effetto di apporti degli Associati destinati a	
	incremento patrimonio dell'Associazione;	

	- per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le	
	disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli	
	Associati destinate a incremento del patrimonio	
	dell'Associazione;	
	- per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e	
	destinati dal Consiglio Direttivo ad incremento del	
	patrimonio dell'Associazione;	
	- per effetto del risarcimento di danni che abbiano	
	provocato una diminuzione del valore del patrimonio	
	dell'Associazione;	
	- per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a	
	patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate	
	ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta	
	non occorrente per finanziare l'attività corrente	
	dell'Associazione.	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata	
	la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di	
	associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di	
	recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.	
	[Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di	
	utili le seguenti attività:	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali, di compensi individuali non	

proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nel medesimo o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze al fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano

l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ARTICOLO 20

BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nel rispetto della Normativa applicabile e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

(Se l'attività principale o esclusiva ha natura commerciale, VEDERE art. 13, commi 4-5, d. lgs. 117/2017.)

Il bilancio così formato, una volta approvato

dall'Assemblea, è depositato a cura del Consiglio Direttivo

presso i competenti Registri.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo

deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore il bilancio sociale, redatto con le

modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve

essere pubblicato annualmente anche nel sito internet

dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa

di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti,

compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del

Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti,

nonché agli associati.

Entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno il Consiglio

Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio

preventivo del successivo esercizio da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta)

novembre di ciascun anno.

Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il Consiglio

Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio

dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea, nei termini e modalità di cui sopra.

ARTICOLO 21

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22

REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Associazione e l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli Associati sono disciplinati da un Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale.

Firmato: Mauro Vanni, Simona Bava Notaio (sigillo)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO
2011.